

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2017, n. 21-5631

**Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL TO4 per la Medicina Generale entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico di Medicina Generale.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 33, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

vista la DGR n. 76-17934 del 1° aprile 1997 con la quale è stata approvata la definizione degli ambiti territoriali di scelta per la Medicina Generale dell' azienda regionale U.S.L n. 9 di Ivrea (oggi ASL TO4);

preso atto che attualmente il Distretto di Courgnè dell' ASL TO4 è articolato in quattro ambiti territoriali relativi alla scelta/revoca del medico di assistenza primaria, comprendenti i Comuni qui di seguito indicati:

1. Castellamonte, Agliè, Bairo, Baldissero Canavese, Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Cintano, Collettero Castelnuovo e Torre Canavese;
2. Rivarolo, Bosconero, Busano, Ciconio, Favria, Feletto, Lombardore, Lusiglie', Oglianico, Ozegna e Rivarossa;
3. Courgne', Alpette, Canischio, Chiesanuova, Forno Canavese, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso e Valperga;
4. Pont Canavese, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco, Sparone e Valprato Soana

vista la proposta del Distretto di Courgnè, approvata, in data 12 gennaio 2017 dall'UCAD (Ufficio di Coordinamento Distrettuale) di unificare rispettivamente gli ambiti 1- 2, e gli ambiti 3-4, considerata la viabilità, l'estensione del territorio e il numero della popolazione residente al fine di renderli omogenei con la distribuzione sul territorio delle sedi di Continuità Assistenziale;

acquisito in data 24 aprile 2017 il parere obbligatorio del Comitato Aziendale, di cui all'art. 23, comma 3, lettera e) dell'ACN MMG, di approvazione della proposta alla modifica degli ambiti territoriali della Medicina Generale relativi al Distretto di Courgne';

vista la deliberazione n. 495 del 10 maggio 2017, a firma del Direttore Generale dell'ASL TO4, nella quale veniva formalizzata la proposta sopradescritta;

vista la nota del 24 maggio 2017 prot. n. 46606 dell' ASL TO4 con la quale veniva trasmessa la deliberazione del Direttore Generale di cui sopra;

vista la nota dell' 8 giugno 2017 prot. n. 0051680 con la quale l' ASL TO4 provvedeva a rettificare la deliberazione n. 495 del 10 maggio 2017, in cui, per errore materiale era stato riportato il nome del Comune "Bandissero" in luogo di Baldissero;

visto l' art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 8, comma 1, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l' art. 33 dell' ACN MMG;

vista la D.G.R. n. 76-17934 del 1° aprile 1997;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dell' ACN MMG vigente, la definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL TO4, relativi al Distretto di Courgne', entro i quali l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico di Medicina Generale, come di seguito specificata:

- Courgne', Alpette, Canischio, Chiesanuova, Forno Canavese, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Valperga, Pont Canavese, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco, Sparone e Valprato Soana;
- Castellamonte, Agliè, Bairo, Baldissero Canavese, Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Cintano, Collettero Castelnuovo, Torre Canavese, Rivarolo, Bosconero, Busano, Ciconio, Favria, Feletto, Lombardore, Lusiglie', Oglanico, Ozegna e Rivarossa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)